REGOLAMENTO (CEE) N. 1167/72 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1972

che modifica il regolamento (CEE) n. 2196/71 della Commissione, del 13 ottobre 1971, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2637/70 per quanto concerne la durata di validità dei titoli d'importazione del riso originario e in provenienza da alcuni paesi lontani

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2726/71 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alle norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70 (4), in particolare l'articolo 8,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2196/71 della Commissione (5) fa riferimento alla zona V c) di cui all'allegato del regolamento n. 694/67/CEE della Commissione, del 10 ottobre 1967 (6) ; che tale regolamento è abrogato alla data del 31 maggio 1972 e sostituito dal regolamento (CEE) n. 941/72 della Commissione, del 5 maggio 1972, relativo alla nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni all'esportazione nei settori dei cereali e del riso (7) ; che è quindi necessario sostituire il riferimento relativo alla zona V c) di cui all'allegato del regolamento n. 694/67/CEE, con quello della zona VII a) e b) di cui al regolamento (CEE) n. 941/72 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2196/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 921/72 della Commissione, del 3 maggio 1972 (8), è sostituito dal testo seguente :

« 2. In deroga all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2637/70, il titolo di importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE originari e in provenienza dai paesi che rientrano nella zona VII a) e b) di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 941/72 della Commissione, del 5 maggio 1972, relativo alla nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni all'esportazione nei settori dei cereali e del riso è valido per novanta giorni a decorrere dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70. Nella domanda del titolo e nel titolo devono essere menzionati, in corrispondenza delle caselle 13 e 14, i paesi di provenienza e di origine. Il titolo costituisce obbligo ad importare da detti paesi. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

I suoi effetti decorrono dal 1° giugno 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 6.
(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.
(4) GU n. L 262 del 30. 11. 1970, pag. 3.
(5) GU n. L 231 del 15. 10. 1971, pag. 28.
(6) GU n. 245 dell'11. 10. 1967, pag. 6.
(7) GU n. L 107 del 6. 5. 1972, pag. 9.
(8) GU n. L 105 del 4. 5. 1972, pag. 12.